

APPUNTI E CONSIDERAZIONI CRITICHE SUL DOPING NELLA SUA DUPLICE DIMENSIONE PENALISTICA E DISCIPLINARE

di *Roberto Carmina**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Un quadro sintetico delle fonti internazionali in materia di doping – 2. Una visione storica e analitica d'insieme della legge n. 376/2000 – 3. Antinomie e dicotomie tra l'illecito sportivo e il reato di doping – 4. Le questioni problematiche relative alle declinazioni interne e alle procedure nazionali di attuazione della normativa antidoping – Bibliografia

Introduzione

Lo sport è un universo complesso composto da svariate discipline individuali e collettive e costituisce l'estrinsecazione di virtù quali, tra le altre, il coraggio, la determinazione, l'impegno, l'integrazione sociale, la lealtà sportiva, il benessere psico-fisico e l'affermazione del merito.

Negli sport individuali il singolo persegue tali valori in un contesto di rispetto reciproco e di condivisione di grandissimi sacrifici, delusioni ma anche di estreme gioie.

Invece negli sport collettivi le azioni individuali espressive dei valori sovraindicati sono dirette ad un bene collettivo al cui raggiungimento si sublima l'egoismo individuale, combinando gli apporti singolari in un *unicum*; come gli atomi che uniti insieme formano una molecola, così i giocatori aggregati in un euritmico coacervo determinano una squadra. Pertanto, da tali sport si può trarre un insegnamento: uno schema armonico diretto al perseguimento di un proposito collettivo che si ottiene attraverso il sacrificio delle mire individuali, e questo concetto per astrazione può estendersi ai fini didattici a ogni agglomerato di persone, dalla più piccola associazione alle unioni tra nazioni

Tutto questo (e altro), a nostro avviso, costituisce la bellezza dello sport che ha permesso a esso di accompagnare l'umanità nel corso dei secoli; spesso

* Roberto Carmina, Avvocato del Foro di Palermo e Dottorando di ricerca presso l'Università degli studi di Palermo.

anche come unico comune denominatore tra ideologie e società in assoluta contrapposizione.

Ma anche lo sport ha una sua nemesi e questa è il doping. Infatti il doping fagocita le virtù dello sport rendendolo un vuoto involucro fatto di gesti privi di contenuti valoriali. La pratica sportiva privata dell'affermazione del merito, della lealtà sportiva e del benessere psico-fisico che da sempre l'accompagna smette di essere sport, configurando esclusivamente un simulacro di esso portatore di antivallori. Infatti l'attività motoria dopata, tra l'altro, è sleale, distruttiva moralmente e fisicamente per chi la pone in essere e diseducativa per chi vi assiste. Pertanto, il punto di partenza di ogni considerazione è che non vi è sport laddove vi è il doping e che questo è come un cancro distruttivo che si estende da sportivo a sportivo, facendo leva anche sulla paura di non essere più competitivi in un contesto di dopati. Come evidenzia la dottrina «in caso di violazione grave (...) dei principi che informano l'ordinamento sportivo, *in primis* quello della lealtà, (...) si è fuori dal rapporto che sostanzia l'attività sportiva».¹ Difatti «questo principio [di lealtà] incarna lo stesso spirito che anima lo sport; spirito al quale ogni sportivo deve ispirarsi non solo durante la competizione agonistica, ma in ogni momento della sua vita di relazione con l'associazione e gli altri associati».²

Quindi ci apprestiamo ad affrontare tale trattazione con la consapevolezza che atteggiamenti di sottovalutazione del fenomeno rappresenterebbero un gravissimo errore.

Tuttavia, d'altra parte, mi accingo a iniziare questa analisi anche con la mesta consapevolezza che il doping costituisce un elemento quasi ineluttabile del sistema, del resto chi crede nel bene deve comunque avere contezza che esista il male. Infatti è intuitivo che lo sport non possa mantenere una sua assoluta purezza indipendentemente dal contesto che lo circonda, esso costituisce pur sempre il riflesso di una società malata in cui da un lato non contano i mezzi ma solo il risultato e dall'altro ai fini di guadagnare quanto più possibile si predispongono delle competizioni sportive con una frequenza e una durata eccessiva rispetto alle capacità di recupero proprie del corpo umano.

Quanto detto non può comunque giustificare un atteggiamento di resa nei confronti di tale inaccettabile pratica, che tramuta la competizione tra atleti in un confronto tra farmaci e svuota la pratica sportiva da ogni meritevolezza e liceità, che va combattuta in ogni sede.

Conformandosi a tale linea di pensiero il nostro ordinamento ha apprestato una tutela penalistica che accompagna il sistema sanzionatorio sportivo che, seppur non è esente da lacune, idealmente tende a colmare i genetici vuoti normativi di quest'ultimo.

¹ L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2008, 62.

² G. LIOTTA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in G. Liotta – L. Santoro (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2013, 12.

1. *Una quadro sintetico delle fonti internazionali in materia di doping*

Il doping costituisce la negazione dei valori perseguiti dall'attività sportiva in quanto contrasta con i principi etici ed è nocivo per la salute. Pertanto tale fenomeno è stato contrastato sia a livello internazionale che a livello nazionale. In ambito internazionale³ i primi documenti diretti a contrastare il doping furono due risoluzioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, emanate rispettivamente nel 1966 e nel 1967. Più di un decennio dopo venne emanata la Carta Europea dello sport per tutti nella quale si afferma la necessità di salvaguardare lo sport e gli sportivi dall'uso di droghe. Successivamente la Commissione Europea formulò un piano di sostegno comunitario alla lotta al doping diretto a perseguire le seguenti finalità: tutelare il diritto alla salute e alla sicurezza degli individui e in particolare degli sportivi, salvaguardare la trasparenza delle competizioni sportive, tutelare i bambini interessati allo sport.

Nel 1989 a Strasburgo il Consiglio d'Europa sottoscrisse la Convenzione contro il doping nello sport che venne ratificata in Italia con legge, 29 Novembre 1995, n. 522. Tale Convenzione prevede per doping l'utilizzazione e la somministrazione di sostanze previste da un gruppo di vigilanza istituito da questo stesso documento. La convenzione in esame si riferisce esclusivamente all'attività sportiva svolta in modo continuativo e in un contesto organizzato e richiede agli Stati firmatari di impegnarsi affinché le organizzazioni nazionali sportive diano attuazione alle norme del suddetto documento. In più, la Convenzione di Strasburgo prevede il riconoscimento tra gli Stati firmatari dei reciproci controlli antidoping e della competenza della *World Anti-Doping Agency* (di seguito WADA) sui controlli antidoping svolti al di fuori delle competizioni.

La WADA, com'è noto, è una fondazione di diritto svizzero, fondata il 10 Novembre 1999 a Losanna, ma con sede a Montreal, al fine di garantire l'armonizzazione e la miglior pratica del programma antidoping. Il programma antidoping della WADA si compone di diversi strumenti: gli Standard Internazionali, i Modelli di miglior pratica e il Codice Mondiale Antidoping (di seguito Codice WADA). Procediamo ora a un sintetico esame di queste tre fonti: i Modelli di miglior pratica sono dei modelli di regolamenti antidoping che si applicano ai soggetti che aderiscono ai controlli antidoping; gli Standard Internazionali sono dei documenti

³ Cfr, tra gli altri, M. COCCIA, *La tutela internazionale della salute degli atleti e della lealtà sportiva: la lotta al doping*, in E. Greppi - M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, G. Giappichelli, Torino, 2006, 167-205; A.G. PARISI, *Doping, diritto alla vita e diritto all'integrità fisica*, in L. Cantamessa - G.M. Riccio - G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 447; L. SANTORO, *Il Doping*, in G. Liotta - L. Santoro (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2013, 243-266; P. P. MENNEA, *Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2009; L. FIORMONTE - M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, L'Airone, Roma, 2011; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, G. Giappichelli, Torino, 2012, 194; F. D'URZO, *La giustizia sportiva internazionale nel mondo del ciclismo*, in G. Candela, S. Civale, M. Colucci, A. Frattini (a cura di), *La giustizia sportiva*, Sport Law and Policy Centre, 2013, 143.

a cui il Codice WADA rinvia, che prevedono la lista delle sostanze e dei metodi vietati, le modalità per lo svolgimento dei test e le procedure per l'esenzioni ai fini terapeutici e per l'accreditamento dei laboratori; mentre il Codice WADA costituisce il documento fondamentale a livello mondiale in materia di lotta al doping diretto a coordinare regole e procedure antidoping a livello globale. Quest'ultimo documento venne adottato nella Conferenza Mondiale Antidoping di *Copenhagen* del 2003 dalla WADA, sostituendo il codice antidoping del Movimento olimpico e da Atene 2004 è valido anche per i Giochi Olimpici e viene approvato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e riportato, come meglio vedremo nel proseguo della trattazione, nelle proprie norme sportive antidoping. L'adozione del Codice WADA, a seguito dell'emendamento della Carta Olimpica, è per le Federazioni internazionali requisito necessario ai fini dell'inclusione delle correlative discipline sportive all'interno del programma olimpico. Infatti, il Codice WADA prevede il divieto di partecipare ai Giochi Olimpici (ciò vale anche nel caso in cui lo Stato non abbia ratificato la Convenzione Internazionale contro il doping) per quegli Stati i cui Comitati Olimpici e Paralimpici e le cui Organizzazioni Antidoping non prevedano una normativa antidoping conforme ai principi del codice.

Il codice in questione prevede che si configuri l'illecito di doping laddove vi sia una violazione degli articoli di esso che vanno dal 2.1 al 2.8. In particolare, si realizza tale illecito nei seguenti casi: utilizzo o somministrazione di sostanze vietate, adozione o sottoposizione a metodi vietati, tentativo di realizzare le sovraindicate fattispecie, commercio di sostanze dopanti, alterazione dei controlli antidoping, rifiuto o omissione di sottoporsi al controllo antidoping, mancata comunicazione dei luoghi di reperibilità e possesso di sostanze dopanti da parte dell'atleta o del personale di supporto. Occorre chiarire, ulteriormente, che la WADA ogni anno provvede ad aggiornare la lista delle sostanze vietate. Inoltre, sono stabiliti dal suddetto codice alcuni obblighi in capo agli atleti, quale: l'obbligo di comunicare i luoghi di reperibilità, di conoscere le sostanze vietate e di attenersi alle prescrizioni del medico sociale. L'assunzione delle sostanze vietate dal codice realizza di per sé l'illecito indipendentemente dalla sussistenza in capo all'agente dell'elemento soggettivo, mentre il possesso o il ritrovamento di queste presso i luoghi in cui l'atleta si allena o nella sua privata dimora, realizzano l'illecito di doping, salvo che non si provi di aver ignorato la presenza delle sostanze dopanti e questo non dipenda da colpa dell'atleta. Infine, per il Codice WADA la minore età costituisce un'aggravante contrariamente a quanto previsto in ambito penalistico.

Successivamente, fu emanata la Convenzione Internazionale contro il doping (ratificata dall'Italia con legge del 26 Novembre 2007 n. 230) nella quale, tra l'altro, si prevede che gli Stati firmatari dessero attuazione alle disposizioni del Codice WADA con leggi, regolamenti, o prassi amministrative. Questa convenzione stabilisce anche che gli Stati firmatari dovessero collaborare con la WADA e riconoscersi reciprocamente la competenza allo svolgimento dei controlli antidoping.

Una volta delineate in modo sintetico le fonti internazionali in materia di doping, riteniamo opportuno procedere a un'analisi d'insieme. Difatti, a nostro

avviso, si può ipotizzare che queste fonti siano finalizzate ad operare esclusivamente in un ambito sportivo disciplinare. Una parte della dottrina si pronuncia conformemente, ritenendo che «a livello internazionale (...) il fenomeno del doping viene inquadrato come infrazione alle norme sportive e non prettamente come problematica di tutela sanitaria», fondando, tra l'altro, tale affermazione sulla considerazione che l'organizzazione internazionale di riferimento, scelta dagli Stati per la realizzazione di una convenzione con efficacia *erga omnes* è stata l'*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (di seguito UNESCO) e non la *World Health Organization* (di seguito WHO).⁴ A nostro avviso tali conclusioni sono confermate dalla disamina testuale dei documenti in questione in quanto la Convenzione Internazionale contro il doping,⁵ adottando il Codice WADA già nella sua introduzione, chiarisce che «il regolamento antidoping analogamente al regolamento di gara, è un regolamento sportivo che disciplina le condizioni cui attenersi nell'esecuzione di un'attività sportiva».⁶ Inoltre, anche la Convenzione contro il doping nello sport prevede per gli Stati firmatari esclusivamente un obbligo di «incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, mediante queste, le organizzazioni sportive internazionali, ad elaborare ed applicare tutte le misure appropriate di loro competenza per lottare contro il doping nello sport».⁷ Pertanto, a nostro modo di vedere, permane una scelta discrezionale (anche se fortemente orientata dalle conseguenze sportive di un eventuale omissione) per gli stati firmatari delle convenzioni internazionali in materia di doping, legiferare in codesta materia, potendo, come del resto avviene nella maggioranza degli Stati firmatari di queste, rimettere la questione unicamente agli organi sportivi.

2. *Una visione storica e analitica d'insieme della legge n. 376/2000*

In ambito nazionale, dopo oltre una decade di anni dall'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000 possono iniziare a trarsi le prime valutazioni compiute sulla disposizione in esame. Appare opportuno in questa sede delineare in termini sintetici l'iter legislativo che precede «la legge sul doping», per poi prendere in esame analiticamente i dieci articoli che la compongono.⁸ Per quanto concerne l'*excursus*

⁴ M. ARPINO, *L'attività antidoping del CONI*, in J. Tognon (a cura di), *Diritto Comunitario dello Sport*, G. Giappichelli, Torino, 2009, 269.

⁵ La Convenzione internazionale contro il doping è consultabile *on line* in www.sportgoverno.it (settembre 2014).

⁶ Il preambolo del Codice Mondiale Antidoping è consultabile *on line* in www.wada-ama.org (settembre 2014).

⁷ La Convenzione contro il doping nello sport è consultabile *on line* in www.sportgoverno.it (settembre 2014).

⁸ Cfr. tra gli altri, G. VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401)*, in *Giust. Pen.*, 1992, 648-668; G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. Pen.*, 2001, fasc. 10, 2851-2868; G. LAGEARD, *Sport e diritto penale: il legislatore introduce il reato di doping*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2001, n. 4, 432-436; A.G. TANZI, *Doping: il sistema della punibilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2001, 183-191; A. VALLINI, *Analisi della l. 14 dicembre 2000, n. 376*, in *Leg. Pen.*,

storico della legislazione nazionale in materia di doping, occorre chiarire che già nel 1942 con la legge n. 426, istitutiva del CONI, si affermò la contrarietà al principio di lealtà sportiva dell'assunzione di sostanze chimiche e farmacologiche per potenziare le prestazioni atletiche dello sportivo. Successivamente, la legge n. 1055/1950 attribuì lo svolgimento dei controlli antidoping alla Federazione medico sportiva italiana, sottoponendola al controllo e alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Nel 1971 la legge n. 1099 attribuì la competenza allo svolgimento dei controlli antidoping alle Regioni, prevedendo quali fattispecie contravvenzionali punite con l'ammenda, l'uso o la somministrazione di sostanze potenzialmente nocive per la salute ai fini di modificare le energie naturali. La fattispecie penalmente rilevante in esame era prevista a carico: degli atleti che partecipavano alle competizioni sportive, di coloro che avevano somministrato le sostanze, dei dirigenti delle associazioni e società sportive cui appartenessero gli atleti, dei commissari tecnici e degli allenatori di questi, nonché dei soggetti in possesso di queste, in occasione di una gara, che si trovassero negli spazzi riservati agli sportivi e alle competizioni che li riguardavano. La legge in parola appare criticabile visto la sua scarsa efficacia deterrente ma ciononostante presentava il pregio, rispetto all'attuale «legge sul doping», di prevedere la punibilità del soggetto che si rifiutava di sottoporsi al prelievo. In seguito il Legislatore provvedeva alla depenalizzazione della contravvenzione in esame e alla sua sostituzione con un illecito amministrativo con la legge n. 689/1991.⁹ Conseguentemente l'uso di sostanze dopanti si estese notevolmente e acquistò rilevanza crescente. Per risolvere questa problematica una parte della dottrina¹⁰ ritenne che l'attività del professionista sportivo potesse essere ricompresa nella deroga alla depenalizzazione prevista dall'art. 34 della legge n.

2001, 643-667; C. PALMIERE - M. POLITI - M. PIOMBO - M. CANALE, *La dimensione medico-giuridica del fenomeno doping*, in *Riv. Ital. Med. Leg.*, 2002, Vol. 24, 333-352; G. LAGEARD, *Doping: non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza fine di alterare la prestazione agonistica*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2002, 1004-1007; R. GUARINIELLO, *La legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della salute*, in *Foro It.*, 2002, Vol. 2, 281-284; M. STRUMIA, *Doping nel diritto penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, UTET, Torino, 2004, 195; M. JOVINO, *La repressione del doping: profili penali*, in C. Bottari (a cura di), *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, 192; AA. VV., *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 74-80; G. ARIOLLI-V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005; S. Bonini, *Doping e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2006; L. SANTORO, *Il Doping*, in G. Liotta - L. Santoro (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2013, 243-266; C. RAVERA, *La nozione di doping alla luce della L. N. 376/2000*, in A. Guardamagna (a cura di), *Diritto dello sport. Profili penali*, UTET, Torino, 2009, 147, P. P. MENNEA, *Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2009; L. FIORMONTE - M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, L'Airone, Roma, 2011; M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, G. Giappichelli, Torino, 2012, 194, A. GARGANI, *Reati di comune pericolo mediante la frode*, in *Trattato di diritto penale, Parte Speciale*, a cura di C. F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2013, 640-651.

⁹ Nello specifico, la legge, 24 novembre, n. 689 ha trasformato in illeciti amministrativi tutte le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

¹⁰ F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*, 1982, 4.

689/1981, in relazione ai reati concernenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro. La giurisprudenza,¹¹ pur discostandosi da tale orientamento, adottò anche essa una posizione diretta ad attribuire rilevanza penalistica al doping. Infatti i giudici utilizzarono un'altra disposizione normativa per realizzare tale effetto e in particolare lo considerarono ricompreso nel reato di frode in competizioni sportive. Pertanto, ai fini di estendere l'applicazione di tale reato al doping, si ritenne tale pratica un atto fraudolento finalizzato al raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, nell'ambito di gare organizzate dalle Federazioni riconosciute, da ricomprendersi negli «altri atti fraudolenti» previsti dal disposto normativo oggetto di valutazione.¹² Tuttavia, si escluse l'applicabilità del reato di frode in competizioni sportive all'ipotesi dell'autosomministrazione. Infatti la giurisprudenza di legittimità sostenne che «i comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate e in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro o altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di doping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi».¹³ In questo contesto normativo nasce l'esigenza sentita dal Legislatore di prevedere una disciplina organica del fenomeno del doping. Pertanto, nel 2000 viene emessa la legge n. 376 con la quale si reintroduceva il reato di doping, prevedendo, tra l'altro, la punibilità anche dell'autosomministrazione. La dottrina evidenzia che la scelta di ricorrere alla tutela penalistica è giustificabile in quanto manca una valida alternativa civilistica (visto che sia la monetizzazione della responsabilità sia le azioni inibitorie non sembrano utilmente applicabili per arginare il fenomeno del doping) e il sistema disciplinare sportivo si caratterizza per una cronica inaffidabilità e per un inaccettabile corporativismo.¹⁴ Procediamo ora ad una valutazione analitica della legge in parola, che, com'è noto, si compone di 10 articoli. *In primis*, l'art. 1, comma 1, della legge

¹¹ Trib. Torino, 26 novembre 2004, n. 5412, consultabile *on line* in <http://download.repubblica.it>.

¹² In particolare l'art. 1 della legge, 13 Dicembre, 1989, n. 401 relativo alla frode in competizioni sportive stabilisce al comma 1: «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa»; mentre al comma 2 sancisce che «le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa», consultabile *on line* in www.normattiva.it (settembre 2014).

¹³ Cass. pen, sez. VI, 26 marzo 1996, n. 3011, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1997, 129. In senso contrario, R. GUARANIello, *Per la legge la salute è un vizio*, in *Micromega*, 2000, 191, il quale ritiene che anche l'assunzione di doping lede il bene giuridico tutelato dal reato di frode in competizioni sportive e cioè il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

¹⁴ S. BONINI, *Doping e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2006, 69-70.

n. 376/2000, stabilisce che «l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi (...) e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti». Tale disposizione viene ritenuta da alcuni autori un preambolo non vincolante o comunque reinterpretabile,¹⁵ invece, secondo la nostra opinione, all'opposto, chiarisce, fin dall'inizio, a scapito di errate interpretazioni, i beni giuridici tutelati dalla norma in esame. Infatti, da un'esegesi letterale della disposizione in esame risulta in modo chiaro che i beni giuridici tutelati dalla legge n. 376/2000 sono la salute individuale e collettiva e il principio di lealtà sportiva. Inoltre, a ben vedere, dall'analisi dell'art. 1, comma 1, emerge anche una predominanza del bene giuridico salute rispetto alla lealtà sportiva, stante la rubricazione dell'articolo (Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping) e il riferimento alla salvaguardia della salute in apertura e al termine della disposizione oggetto di valutazione, che viene confermata, oltre che dall'intitolo della legge in esame (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), dal riferimento reiterato a questa nel corpo dell'intera disposizione legislativa.

Al comma 2, dell'art. 1, della disposizione in esame, invece, il Legislatore provvede a definire il doping mutuando classificazioni proprie dell'ordinamento sportivo. In particolare si stabilisce che «costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». La norma qualificatoria oggetto di valutazione prevede due tipologie di doping: da una parte l'eterodoping che consiste nella somministrazione di sostanze dopanti o nell'adozione di pratiche mediche vietate, dall'altra l'autodoping che si configura in caso di assunzione di sostanze dopanti o sottoposizione a pratiche mediche vietate. Inoltre, il comma successivo, dell'articolo in esame, estende la nozione di doping anche alla somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e all'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping. In questo modo si realizza l'estensione della nozione di doping anche alle ipotesi di utilizzo di sostanze o metodi diretti a modificare gli esiti dei controlli antidoping, al fine di occultare l'assunzione delle sostanze vietate.¹⁶ Sulla questione, occorre evidenziare, che lo sforzo del Legislatore di prevedere una definizione di doping è meritorio in quanto diretto a ridurre la discrezionalità dell'interprete, seppur non realizzi a pieno lo scopo perseguito visto la vaghezza dei termini utilizzati.

La legge n. 376/2000, all'art. 2, chiarisce, tra l'altro, che «i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui

¹⁵ S. BONINI, *Doping e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2006, 159.

¹⁶ G. UMANI RONCHI - N. M. DI LUCA, *Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto*, in *Giuda al diritto*, 2000, n. 47, 28.

impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo (...) e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive». La disposizione viene interpretata dalla giurisprudenza prevalente¹⁷ come un rinvio formale alle fonti internazionali destinate ad operare in ambito sportivo, con conseguente funzione meramente ricognitiva dei decreti ministeriali. Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione oggetto di valutazione non è altro che una norma penale in bianco che rinvia a un decreto ministeriale. Il provvedimento ministeriale, come vedremo meglio in seguito, potrà, a sua volta, recepire, «traducendoli» i contenuti dell'elencazioni sportive compatibili con l'ordinamento statale.

Gli articoli 3, 4 e 5 affrontano gli aspetti pratici dell'applicazione della «legge sul doping». Nello specifico, l'art. 3 disciplina la struttura alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e attribuisce ad esse rilevanti funzioni. In particolare, essa, oltre ad avere il dovere, previsto dall'art. 2, comma 1, di proporre i farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche vietate, svolge altre funzioni, quali: la predisposizioni delle classi dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche vietate, la determinazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento dei controlli antidoping, lo svolgimento di tali controlli, l'individuazione delle forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale, il mantenimento di rapporti di collaborazione con l'Unione Europea e gli altri organismi internazionali impegnati in programmi di intervento contro il doping, nonché la promozione di campagne di informazione per la tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e di prevenzione del doping. In relazione alla struttura della Commissione è opportuno chiarire che essa è composta da sedici membri di provenienza quasi esclusivamente statale. Infatti, la componente prettamente sportiva della Commissione è limitata esclusivamente a un rappresentanti del CONI, mentre gli altri membri di questa sono professionisti esperti di settori tecnici ed esponenti politici.¹⁸ Sulla questione, a nostro avviso, occorre evidenziare che la disposizione

¹⁷ Cass. pen, Sezioni Unite, 25 gennaio 2006, n. 3087, consultabile in *Diritto penale e processo*, 2006, 446-448.

¹⁸ Infatti, ai sensi dell'art. 3, della legge, 4 Novembre 2010, n. 183 all'articolo 3 della legge, 14 Dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2 bis che stabilisce che: «i componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità: a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente; c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) un componente designato dal CONI; e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità; f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della

in esame attribuendo alla Commissione, e non più al CONI, come avveniva in passato, il compito di stabilire i casi e i metodi dei controlli antidoping, realizza una scissione tra controllato e controllore con avocazione del potere di svolgere e di predisporre i test antidoping a un organo in parte terzo rispetto al sistema sportivo. Inoltre, a nostro avviso, la presenza nella Commissione di membri che hanno competenze tecniche e la complessità della sua composizione e del suo operare dimostra la funzione non meramente ricognitiva, ma bensì costitutiva, dei decreti ministeriali.

L'art. 4 della legge n. 376/2000 è relativo ai laboratori che di fatto svolgono i controlli antidoping in relazione alle attività sportive individuate dalla Commissione e secondo le disposizioni previste da questa.¹⁹ Questi ultimi sono ai sensi dell'art. 4, comma 1, «laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione». Inoltre, il coordinano delle attività dei laboratori e la funzione, nell'ambito dei piani sanitari, di pianificare le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive è attribuita alle Regioni dall'art. 5 della legge n. 376/2000.

L'art. 6 della «legge sul doping» risponde alla necessità di un coordinamento tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo nella lotta al doping, sancendo l'obbligo del CONI e degli enti ad esso federati di adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, con l'espressa previsione, ciononostante, dell'attribuzione di una sfera di autonomia alle Federazioni che si estrinseca nel riconoscimento di un potere discrezionale di stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di sostanze o pratiche vietate, non comprese nell'elenco di cui al decreto ministeriale, a condizione che tali sostanze o pratiche siano considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo internazionale. Dall'articolo in questione e in particolare dall'attribuzione di una certa autonomia decisionale alle Federazioni, *a contrario* si può desumere che la libertà extratabellare che vale per esse non possa valere per il giudicante chiamato ad interpretare la legge penale.

Il regime di pubblicità delle sostanze vietate nonché le informazioni a tutela degli sportivi è oggetto di specifica previsione nell'art. 7. Tra le altre disposizioni, la norma in esame prevede l'obbligo di inserire un apposito contrassegno sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni contenute nell'apposito paragrafo: «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».

Inoltre, un obbligo a carico del Ministero della Sanità di tenere informato, mediante una relazione, il Parlamento, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione della legge e sull'operato della Commissione discende dall'art. 8.

salute designato dal Comandante», consultabile *on line* in www.camera.it (settembre 2014).

¹⁹ I laboratori, inoltre, svolgono le seguenti funzioni: eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive e collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti dei controlli sulle competizioni sportive diverse da quelle individuate all'art. 3, comma 1, let. b, della legge n. 376/2000.

L'art. 9, al comma 1, stabilisce: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito (...) chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze», mentre il comma 2 prescrive «la pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche». A ben vedere le disposizioni appena riportate prevedono quattro fattispecie incriminatrici: da una parte l'eterodoping, presunto o reale, che si ha nell'ipotesi in cui si procuri ad altri,²⁰ si somministri,²¹ o si favorisca l'utilizzazione di farmaci o di sostanze vietate²² oppure si adottino pratiche mediche vietate,²³ dall'altra l'autodoping, presunto o reale, che si configura in caso di assunzione di farmaci o sostanze dopanti oppure nel caso di sottoposizione a pratiche mediche vietate.²⁴ Occorre precisare che l'atleta oltre ad essere l'oggetto materiale della condotta di somministrazione e contestualmente soggetto attivo del reato di assunzione (sempre che sia presente la coscienza e volontà).²⁵ A ciò va aggiunto che, ad avviso dello scrivente, la condotta volontaria, spontanea e consapevole del atleta può comportare l'applicazione all'autore di un reato di eterodoping dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p, consistente nel concorso del fatto doloso della vittima con l'azione o l'omissione del colpevole.²⁶

²⁰ Nell'attività volta a procurare ad altri i farmaci e le sostanze dopanti rientra qualsiasi condotta volta a realizzare un'intermediazione tra cedente e cessionario.

²¹ La condotta di somministrazione di sostanze o farmaci dopanti si configura laddove vi sia una consegna di sostanze vietate per un uso immediato o futuro.

²² L'attività volta a favorire comunque l'utilizzo di sostanze o farmaci dopanti ricomprende qualsiasi condotta che, non rientrando nel procacciamento e nella somministrazione, faciliti l'utilizzo di sostanze vietate.

²³ Per adozione di pratiche mediche vietate si intende la prescrizione e la predisposizione di pratiche mediche vietate.

²⁴ Incidentalmente è opportuno rilevare che nei concetti di eterodoping e di autodoping rientra non soltanto l'utilizzo di sostanze dopanti, ma anche dei trattamenti medici diretti a potenziare artificialmente le prestazioni sportive. L'assimilazione tra le sostanze e le pratiche mediche dopanti si è resa necessaria, tra l'altro, per contrastare il frequente utilizzo da parte degli atleti di trasfusioni ematiche dirette a migliorare i risultati sportivi.

²⁵ Cfr. G. ARIOLLI - V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 73, Il quale chiarisce che non si può escludere in ogni caso il concorso nel reato di somministrazione di sostanze dopanti dell'atleta che abbia fornito un contributo materiale rilevante nella realizzazione della fattispecie incriminatrice eterodiretta.

²⁶ Sulla questione si veda F. ALBEGGIANI, *Sport, Diritto penale*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1990, 542; S. BONINI, *Doping e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2006, 226.

In più, nello specifico, l'eterodoping è configurato dal Legislatore come una disposizione penale mista a più fattispecie, con la conseguenza che in caso di commissione di più condotte descritte dalla norma in esame che vengono poste in essere in uno stesso contesto temporale, si riferiscono allo stesso atleta, hanno lo stesso oggetto materiale, sono poste in essere dallo stesso soggetto e hanno la stessa finalità delittuosa, si avrà un concorso apparente di norme, per cui le condotte poste in essere successivamente alla prima verranno assorbite da questa e dovranno essere considerato un *post factum* non punibile. Inoltre, a nostro avviso, la formula «favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive» si pone in contrasto con il principio di tassatività previsto dall'art. 25, comma 2, Cost, in quanto non presenta quella determinatezza del disposto normativo necessaria in ambito penalistico, lasciando spazio alla discrezionalità dell'interprete di ricomprendere in essa fattispecie eterogenee, con la conseguenza di impedire all'agente di poter predeterminare la propria condotta in modo responsabile. In questo modo nella previsione penalistica potrebbero farsi rientrare ipotesi di connivenza passiva che, invece, ai sensi dell'art. 110 c.p. non possono trovare campo in ambito penale.

La previsione del reato di autodoping è stato oggetto di critiche da parte di alcuni autori, i quali hanno ritenuto che la punibilità degli atleti disincentiva la collaborazione alle indagini, rendendo più difficile individuare e reprimere il doping. Inoltre si ritiene che gli sportivi costituiscano l'anello debole e che il reale disvalore di tale fenomeno concerna la condotta dei fornitori e dei somministratori delle sostanze dopanti.²⁷ Tale impostazione, a nostro avviso, è inaccettabile in quanto da un lato deresponsabilizzerebbe gli sportivi, i quali non possono essere considerati vittime laddove costituiscono gli esecutori materiali di un vero e proprio «attentato» allo spirito dello sport a fronte di un corrispettivo in fama e contratti lucrosi, e dall'altro condiziona in modo inammissibile la tutela di valori come la salute e la lealtà all'opportunità di facilitare le indagini. Tutt'al più riteniamo ammissibile, come proposto da una parte della dottrina, l'introduzione di un'attenuante speciale laddove l'atleta collabori alle indagini in quanto ciò gioverebbe alle investigazioni e riequilibrerebbe il trattamento sanzionatorio rispetto a condotte espressive di disvalori penalistici disomogenei, realizzando una sanzione minore degli atleti rispetto ai somministratori.²⁸

A queste due fattispecie incriminatrici qualificabili di doping «reale» si aggiungono le condotte eterodirette e quelle autodirette di doping «presunto» finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping. Si fa riferimento, in quest'ultimo caso, a reati di doping «presunto» in quanto la condotta incriminata, trova la sua ratio nel timore dell'atleta dell'esito dei controlli antidoping. Si tratta di fattispecie incriminatrici che mantengono una certa autonomia rispetto all'eterodoping e all'autodoping, visto la loro profonda differenza materiale e

²⁷ M. STRUMIA, *Doping nel diritto penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, UTET, Torino, 2004, 209; P. SOPRANI, *Vademecum per dribblare le difficoltà investigative*, in *Guida Dir.*, 2000, 40-41.

²⁸ G. ARIOLLI-V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 74.

funzionale che si esplica in una diversa oggettività giuridica, essendo finalizzate alla tutela della correttezza dei controlli antidoping.²⁹ Risulta, comunque, paradossale che dall'analisi testuale del comma 3, dell'art. 1, della legge n. 376/2000, si possa evincere che solo le modalità eterodirette di alterazione dei controlli antidoping risultino assimilate alla nozione di doping, sollevando dubbi sulla coerenza del disposto normativo.

Passando ora all'esegesi complessiva delle disposizioni per ultimo esaminate, emerge la natura di reato comune delle ipotesi eterodirette in quanto il soggetto attivo può essere chiunque e il carattere di reato a soggettività ristretta delle condotte autodirette visto che il destinatario della norma penale è il soggetto che pratica l'attività sportiva.

Inoltre, per configurare le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 9, commi 1° e 2°, oltre all'elemento soggettivo del dolo, da un lato si richiede l'idoneità a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo e dall'altra il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. La dottrina maggioritaria non ha dubitato della significatività di tali previsioni, ritenendo l'idoneità a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo un criterio rispettoso del principio di tassatività³⁰ e affermando che il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti rappresenti un dolo specifico, che limita la previsione in esame esclusivamente all'attività sportiva all'interno di un contesto di competizioni ufficiali.³¹ Tuttavia, gli orientamenti di tali autori non ci convincono in quanto l'art. 9, commi 1° e 2°, contrasta, secondo la nostra opinione, con il principio di riserva di legge, facendo riferimento in modo generico all'idoneità a modificare le condizioni dell'organismo, in quanto ogni sostanza è capace di realizzare tale effetto. Inoltre, le norme oggetto di valutazione non contengono né un riferimento generico alle competizioni ufficiali né uno specifico all'attività professionistica o dilettantistica, ma in esse si rappresenta solo il fine di modificare le prestazioni agonistiche. Quest'ultimo termine non trova specifici

²⁹ Una parte della dottrina sostiene anche che i reati di doping «reale» e quelli di doping «presunto» si distinguerebbero in quanto solo il primo richiederebbe il dolo specifico mentre per il secondo sarebbe sufficiente il dolo generico in quanto la locuzione «sono diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze» dovrebbe condurre a tale conclusione. Sulla questione si veda G. MICHELETTA, *I profili penalistici della normativa sul doping*, in *L'Indice penale*, 2001, 1346-1347.

³⁰ Tra gli altri, C. RAVERA, *Eterointegrazione normativa e norma penale in bianco*, in A. Guardamagna (a cura di), *Diritto dello sport. Profili penali*, UTET, Torino, 2009, 176, la quale afferma: «l'art. 1, l. n. 376/2000 definisce il concetto di doping attraverso il ricorso a parametri di natura sostanziale, quali l'idoneità del farmaco, sostanza o pratica medica ad alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta ovvero la loro finalizzazione e, comunque, la loro idoneità a modificare i risultati dei controlli sull'uso degli stessi. Sotto questo profilo la compiuta fissazione della nozione di doping, ad opera dell'art. 1, vale ad attribuire un carattere meramente ricognitivo alla ripartizione in classi dei medesimi farmaci, sostanze e pratiche effettuata con i decreti del Ministero della Sanità».

³¹ Tra gli altri, P. FRATI - G. MONTANARI VERGALLO - N. M. DI LUCA, *I reati connessi al doping nella prospettiva del principio di tassatività e del diritto alla salute*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2003, 409; R. NICOLAI, *La lotta al doping tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in C. Bottari (a cura di), *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche*, Maggioli Editori, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, 77-78.

riscontri normativi e può ben essere interpretato (come d'altra parte risulta nei vocabolari della lingua italiana), in conformità allo spirito della legge, come serietà di impegno nello svolgimento dell'attività sportiva, realizzando l'effetto di estendere le fattispecie penalistiche anche al di fuori dal contesto sportivo ufficiale. Inoltre, secondo l'insegnamento di un autorevole dottrina il dolo specifico avendo la funzione di selezionare le condotte penalmente rilevanti, non è compatibile con il dolo eventuale, che, invece, può riguardare gli elementi tipici della fattispecie penalistica che non rientrano nel cono d'ombra del dolo specifico. Tuttavia, la dottrina³² evidenzia che l'analisi psicologica sarà particolarmente difficile nel caso *de quo*, visto che l'idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e l'assenza di esigenze terapeutiche sono inscindibilmente collegate al perseguimento della finalità richiesta dalla fattispecie incriminatrice, in quanto strumentali rispetto a questa.³³

Ulteriormente riteniamo opportuno evidenziare che, ad avviso di un autorevole dottrina, nelle fattispecie incriminatrici in esame potrà trovare applicazione il delitto tentato, nonostante si tratti di un reato di pericolo, laddove le condotte incriminate si siano verificate in un contesto, anche temporale, strettamente connesso allo svolgimento di un'attività sportiva.³⁴

Inoltre, appare opportuno precisare in questa sede che la previsione testuale «non giustificate da condizioni patologiche», contenuta nei commi 1° e 2°, dell'art. 9, si appalesa facendo riferimento all'art. 1, comma 4, della legge in esame.³⁵ Questa prescrizione testuale costituisce un elemento costitutivo del reato, sia pure negativamente costruito³⁶ che, oltre ad escludere la responsabilità penale dello sportivo, altresì ne garantisce (a livello statale) la partecipazione alle competizioni sportive, e sigella la prevalenza della finalità, nella legge in esame, di salvaguardia della salute, attribuendo un ruolo di secondo piano alla parità competitiva (espressione della lealtà sportiva), giacché gli atleti dall'utilizzo di tali sostanze vietate potrebbero comunque ricavare dei benefici rispetto agli altri sportivi. La conseguenza della configurazione di tale dato normativo quale elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice è quella di ricomprendere nel fuoco del dolo la consapevolezza dell'agente dell'assenza di esigenze terapeutiche al momento in cui

³² L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Giuffrè, Milano, 1993, 595.

³³ G. ARIOLLI-V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 87.

³⁴ S. BONINI, *Doping e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2006, 240.

³⁵ In particolare, l'art. 1, comma 4, della legge n. 376/2000 statuisce che «in presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica».

³⁶ In tal senso G. ARIOLLI-V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 78. In senso contrario O. FORLENZA, *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Giuda al Diritto*, 2002, 88, il quale ritiene, invece, che tale elemento testuale rappresenti una causa di giustificazione.

pone in essere la condotta illecita. Ulteriormente, occorre rivelare che il mancato rispetto dell'obbligo dell'atleta di tenere la documentazione attestante le condizioni patologiche per cui si è reso necessario l'intervento terapeutico, sancito dal comma 4, dell'art. 9, seppur foriero di conseguenze probatorie non comporta di per sé l'esclusione dell'esistenza di una condizione patologica.³⁷

In più, la precisazione contenuta sia nel comma 1 che nel comma 2: «salvo che il fatto costituisca più grave reato» rappresenta una clausola di sussidiarietà espressa, da rapportarsi alla pena prevista che, tra l'altro, esclude la possibilità di configurare il concorso formale fra le fattispecie incriminatrici in esame e il reato di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000. Inoltre, tale clausola di sussidiarietà espressa, in caso di sussistenza di una condotta che astrattamente configura sia il reato di doping che quello in materia di stupefacenti previsto dall'art. 73 del Testo Unico, permette ordinariamente di ritenere applicabile esclusivamente quest'ultimo in quanto prevede un trattamento sanzionatorio più gravoso.³⁸ Ulteriormente, occorre evidenziare che le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 9, commi 1° e 2°, della legge n. 376/2000, sono, per la giurisprudenza della Suprema Corte, dei reati a struttura permanente, stante che il momento consumativo del reato non si esaurisce con l'assunzione della sostanza dopante, ma si protrae fino a quando la sostanza vietata è idonea ad alterare le condizioni psicofisiche dell'organismo dello sportivo che l'ha utilizzata. Infatti, in caso contrario «potrebbe pervenirsi, tra l'altro, all'inaccettabile conseguenza che un atleta deliberatamente decida di assumere detta sostanza nel territorio di uno Stato che non reprime o che comunque disciplina con regole più benevoli il fenomeno doping, con la finalità di effettuare poi la prestazione agonistica (...) nel territorio dello Stato italiano, pretendendo di non violare, attraverso tale espediente, la normativa penale vigente nel nostro Paese, che è rivolta invece anche a salvaguardare i principi etici ed i valori educativi espressi dall'attività sportiva».³⁹ Ulteriormente, riteniamo che una grave lacuna del disposto normativo sia stata quella di non prevedere tra le condotte incriminate, dalle fattispecie prese in considerazione, il rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping, a differenza del disegno di legge, che prevedeva la multa allo sportivo che si fosse rifiutato di sottoporsi ai controlli antidoping.⁴⁰ Sul punto nella Relazione per l'anno 2010, del 26 Maggio 2011,⁴¹ si afferma: «la questione indubbiamente più rilevante rimane la mancata previsione dell'equiparazione della fattispecie sanzionatoria penale prevista dall'attuale disposizione dell'art. 9, anche per il rifiuto dell'atleta a sottoporsi ai

³⁷ O. FORLENZA, *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Giuda al Diritto*, 2002, 88.

³⁸ La considerazione sovraesposta non troverà comunque applicazione e vi sarà la prevalenza di norma del reato di doping su quello previsto dall'art. 73 del Testo Unico in caso di danno alla salute, posto in essere da un componente del CONI o di un organismo da questo riconosciuto.

³⁹ Cass. pen, Sezione III, 12 luglio 2007, n. 27279, consultabile in *Guida Dir*, 2007, 83.

⁴⁰ Ddl 1637, 1660, 1714, 1945-A, 12° Commissione permanente (Igiene e Sanità), Senato della Repubblica, XIII Legislatura, consultabile *on line* in www.senato.it (*settembre 2014*).

⁴¹ Atti parlamentari, XVI Legislatura, DOC. CXXXV, n. 4), consultabile *on line* in www.senato.it (*settembre 2014*).

controlli antidoping, analogamente a quanto previsto dall'art. 186 del codice della strada per il rifiuto a sottoporsi al test alcoolimetrico. Attualmente infatti quest'ultima fattispecie viene perseguita soltanto in termini sanzionatori sportivi, come previsto dall'art. 6, comma 1 della legge 376/2000. Questione che diventa ancora più urgente considerato il rilevante aumento del numero dei casi di rifiuto registrati nell'ultimo anno di controllo». Incidentalmente, va anche rilevato che l'art. 9, ai commi 1° e 2°, sembra, a nostro avviso, violare l'art. 3 della Costituzione laddove tratta in modo uguale le quattro fattispecie incriminatrici prese in esame in quanto esse sono espressive di un diverso disvalore penale, essendo le condotte eterodirette più gravi penalmente rispetto a quelle autodirette. Alle quattro fattispecie incriminatrici oggetto delle pregresse considerazioni si deve aggiungere il commercio di farmaci e di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricomprese nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente. Pertanto, l'art. 9, comma 7, prevede la quinta e ultima fattispecie incriminatrice di cui alla legge n. 376/2000, che è solo indirettamente posta a tutela della salute individuale e collettiva e dell'etica sportiva in quanto è realisticamente indirizzata a garantire che il commercio di sostanze dopanti avvenga nel rispetto dei controlli amministrativi e nell'ambito delle strutture di distribuzione ad esso preposte per legge. Un'avveduta dottrina chiarisce in merito al reato in esame che la condotta incriminata è caratterizzata dal requisito della patrimonialità in quanto la nozione di commercio è «legata se non al lucro (guadagno monetario) almeno al profitto che – immancabilmente – si traduce in una convenienza, anche non necessariamente economica».⁴² Questa finalità caratterizza il reato in esame e lo distingue rispetto alle fattispecie incriminatrici eterodirette di cui al comma 1 dell'art. 9 attribuendogli un maggiore disvalore, che si proietta in un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a queste. In questa sede è opportuno rilevare la sussistenza di una lacuna normativa nella fattispecie incriminatrice *de quo*, evidenziata dalla Relazione per l'anno 2010, del 26 Maggio 2011, laddove chiarisce che essa «andrebbe opportunamente integrata, elidendo il riferimento alla necessità che esso avvenga al di fuori dei canali ufficiali, atteso che l'attuale formulazione lascia scoperta l'ipotesi del farmacista che, nello svolgimento della sua attività professionale, venda sottobanco sostanze e farmaci destinati a finalità non coincidenti e anzi alternative rispetto a quelle codificate. Per tale condotta, infatti, è attualmente configurabile la fattispecie del 'procacciamento' delle sostanze dopanti, di cui al comma 1 dell'art. 9, con il paradosso inaccettabile (...) per cui il farmacista – verrebbe a fruire di un trattamento sanzionatorio più blando – rispetto a quello di qualsiasi altro soggetto

⁴² I. TRICOMI, *Sanzioni penali. Il gioco si fa duro*, in *Guida Dir.*, 2000, 37, il quale sostiene anche «la condotta di 'procurare ad altri' sostanze dopanti, prevista e punita dal primo comma, si distingue dal 'commercio' – di cui al settimo comma – proprio a ragione del profitto che solo chi fa commercio persegue e consegue». In senso conforme, G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici* in *Cass. pen.*, 2001, 2867.

attivo-trafficante».⁴³ Ulteriormente, l'art. 9 prevede al comma 3 le aggravanti, al comma 4 e 5 le pene accessorie⁴⁴ e al comma 6 la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. In particolare, le circostanze aggravanti previste dalla legge n. 376/2000 sono ad effetto comune e l'aumento della pena (sino ad un terzo) si realizza nelle ipotesi in cui dai fatti di cui al comma 1 e 2 derivi un danno per la salute dello sportivo o siano commessi nei confronti di un minore⁴⁵ ovvero siano posti in essere da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI. In merito a tali aggravanti occorre sinteticamente precisare che la previsione come aggravante del danno alla salute sta proprio ad indicare la natura di reato di pericolo dei delitti di doping, visto che per la loro configurazione è sufficiente l'esposizione al pericolo e non la lesione del bene salute, stante la configurazione del danno a quest'ultima come aggravante. Inoltre, in merito alla confisca occorre chiarire che l'articolo 240, comma 1, c.p., che prevede la confisca obbligatoria delle cose il cui uso o alienazione costituisca reato, permette di andare oltre il dato letterale dell'art. 9, comma 6, che limita la confisca in materia di doping all'emanazione di una sentenza di condanna, consentendo di estenderla alle ipotesi in cui il reato è stato dichiarato estinto.⁴⁶

Infine, l'art. 10 stabilisce la copertura finanziaria della legge in esame, a nostro avviso, in modo inadeguato, in quanto gli stanziamenti di fondi destinati all'attuazione della suddetta legge non sembrano sufficienti a una piena realizzazione degli obiettivi prefissati.

3. *Antinomie e dicotomie tra l'illecito sportivo e il reato di doping*

Sotto un profilo disciplinare, com'è noto, l'illecito sportivo di doping si configura in caso di violazione delle norme antidoping previste dal Codice WADA che nella gerarchia delle fonti sportive tese a reprimere tale illecito fenomeno costituiscono l'insieme di norme che *superiorem non recognoscit*. Tali disposizioni hanno un'applicazione pressoché globale in quanto devono essere adottate da qualsiasi

⁴³ Atti parlamentari, XVI Legislatura, DOC. CXXXV, n. 4), consultabile *on line* in www.senato.it (settembre 2014).

⁴⁴ Nello specifico, il comma 4, dell'art. 9, della legge n. 376/2000 stabilisce che «se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione»; mentre il comma 5, della suddetta legge, prevede che se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI «alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI», consultabile *on line* in www.camera.it (settembre 2014).

⁴⁵ La circostanza aggravante di cui alla lettera b) non è applicabile alle ipotesi di autodoping minorile ma solo alle ipotesi di eterodoping, stante il suo tenore letterale.

⁴⁶ G. ARIOLLI - V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 122-123.

organizzazione sportiva ufficiale facente parte di uno Stato aderente alle Convenzione Internazionale contro il doping del 2007, con la contestuale previsione contenuta in questa, come già anticipato, che le nazioni non aderenti ad essa non potranno organizzare eventi sportivi locali e internazionali ufficiali. Tuttavia, ogni organizzazione sportiva facente parte di uno Stato membro della suddetta convenzione potrà autonomamente decidere di integrare il Codice WADA in modo da prevedere un trattamento sanzionatorio più gravoso nei casi in cui venga posto in essere tale illecito fenomeno, senza, ciononostante, adottare alcuna modifica sostanziale di questo. Eppure il sistema normativo mondiale antidoping tendenzialmente uniforme, presenta un limite concreto che si può rinvenire nella diversità applicativa, che si registra nelle varie nazioni aderenti alla Convenzione Internazionale contro il doping, nell'adozione delle sanzioni antidoping. Ciò dipende soprattutto dai pochi controlli antidoping (e dall'efficacia di questi) che vengono posti in essere nella maggioranza degli stati aderenti, ma anche dall'adozione in molti casi dei minimi sanzionatori della normativa in esame.⁴⁷

Inoltre, l'illecito sportivo di doping presenta delle proprietà che lo rendono disarmonico rispetto alla correlativa previsione incriminatrice che punisce lo stesso fenomeno, in quanto risponde a logiche appartenenti a microcosmi che presentano delle loro peculiari caratteristiche. La dualità del sistema non può venire meno anche per un'altra ragione di rilievo costituzionale essenzialmente rinvenibile nella considerazione che la titolarità della pretesa punitiva con riflessi penalistici sia di esclusiva competenza dello Stato. Tutto ciò premesso occorre chiarire, prima di prendere in esame le caratteristiche peculiari dell'illecito sportivo e le sue dicotomie con il reato penale, che il sistema dell'illecito di doping presenta il pregio di fondarsi su un principio di imputazione della responsabilità che non lascia mai un evento di doping dannoso per lo sport privo di un centro di imputazione. Di contro il sistema penalistico sanziona esclusivamente le cosiddette condotte di autodoping ed eterodoping presunte o reali e il tentativo di commissione di queste. Conseguentemente nella previsione penalistica non rientra, tra l'altro, il possesso delle sostanze dopanti⁴⁸ se non nei limiti in cui si possano configurare gli elementi qualificanti di un tentativo giuridicamente rilevante. Ma l'elemento che rappresenta

⁴⁷ Sulla questione si veda A. VIGORITA, *Il doping degli atleti nel diritto ordinario ed in quello sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*, 1971, 273; I. MILITERNI, *Quale record: sportivo o farmacologico?*, in *Riv. Dir. Sport*, 1985, 585; A. MARTONE, *Il doping nell'ordinamento sportivo*, in *Cor. Giur.*, 1990, 1209; AA.VV., *Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping. Atti del Convegno organizzato da Avvocatura Indipendente con il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (Firenze, 4 maggio 2001)*, Giuffrè, Milano, 2002.

⁴⁸ Il Codice Mondiale Antidoping definisce il possesso come: «*the actual, physical Possession, or the constructive Possession (which shall be found only if the Person has exclusive control over the Prohibited Substance/Method or the premises in which a Prohibited Substance/Method exists); provided, however, that if the Person does not have exclusive control over the Prohibited Substance/Method or the premises in which a Prohibited Substance/Method exists, constructive Possession shall only be found if the Person knew about the presence of the Prohibited Substance/Method and intended to exercise control over it*», consultabile on line in www.wada-ama.org (settembre 2014).

il punto di crisi del sistema penalistico è un altro ed è rinvenibile nella mancata previsione di una sanzione penalistica per l'ipotesi che consta nel rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping. Infatti, se si tiene conto, com'è noto, che ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996 è stata prevista l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che il giudice poteva disporre misure limitative della libertà personale al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi di legge, non essendo stata prevista dalla legge n. 376/2000 in modo specifico una procedura diretta allo svolgimento di controlli medici obbligatori, all'atleta sarebbe sufficiente il rifiuto di sottoporsi a tali controlli per evitare qualunque conseguenza penale. Per risolvere tale cortocircuito normativo il sistema sportivo viene incontro a quello penalistico prevedendo l'applicazione della sanzione disciplinare nelle ipotesi in cui vi sia un rifiuto dell'atleta di sottoporsi ai prelievi biologici,⁴⁹ che induce quest'ultimo, in alcuni casi, a prestare il proprio consenso al prelievo laddove dovesse ritenere che la sua positività possa non risultare e comunque gravandolo, in caso di rifiuto, di pesanti sanzioni sul piano lavoristico. Pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni, possiamo concludere sul punto che il sistema penale risulterebbe del tutto inefficace in materia di doping se non integrato dalla previsione sportiva che svolge, difatti, una funzione perfezionativa di un impianto claudicante. Sulla questione illuminata dottrina chiarisce che «sembra che il legislatore abbia inteso aggirare l'ostacolo affidando all'ordinamento sportivo l'adozione di meccanismi di coercizione indiretta alla sottoposizione al controllo, esponendosi l'atleta in caso di rifiuto a pesanti squalifiche, sanzionate automaticamente e gravemente penalizzanti per la sua carriera sportiva».⁵⁰

Un altro rilevante profilo di differenziazione tra l'illecito sportivo di doping e il correlativo reato penalistico concerne l'elemento soggettivo. Infatti, per la sussistenza del reato di doping il Legislatore richiede la presenza, in capo all'agente, di un dolo generico, consistente nella coscienza e volontarietà di porre in essere la condotta incriminata e di un dolo specifico caratterizzato dalla finalità di alterare le prestazioni agonistiche degli sportivi o di modificare i risultati dei controlli antidoping. Analoghe considerazioni non valgono per l'illecito sportivo per la cui sussistenza non è richiesto l'accertamento dell'elemento soggettivo,⁵¹ in quanto

⁴⁹ Ex art. 2.3 della Sezione I, delle Norme sportive Antidoping del 2012, risultanti dal Documento tecnico attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard internazionali adottato dal CONI, costituisce una violazione delle Norme Sportive Antidoping la «mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici», consultabile *on line* in www.coni.it (settembre 2014).

⁵⁰ G. ARIOLLI, V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005, 37.

⁵¹ Ai sensi, tra l'altro, dell'art. 2.1.1 della Sezione I, delle Norme sportive Antidoping del 2012, risultanti dal Documento tecnico attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard internazionali adottato dal CONI «ciascun atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l'intento, la colpa, la negligenza o l'utilizzo consapevole da parte dell'atleta», consultabile *on line* in www.coni.it (settembre 2014).

quest'ultimo rileva solo in sede di determinazione della misura della pena, salvo in casi eccezionali.⁵² Conseguentemente in caso la condotta dell'agente realizzi un reato penale a questo si accompagnerà quasi sempre un illecito sportivo, mentre se si pone in essere un illecito sportivo di doping la responsabilità penale dipenderà dall'ulteriore requisito soggettivo del dolo sia nella sua declinazione generica che in quella specifica. In merito alla legittimità della responsabilità oggettiva in ambito sportivo, riteniamo che seppur essa realizzi indubbiamente un affievolimento dei diritti dell'incolpato, tuttavia non deve essere considerata come un *mostrum* giuridico, ma va ripensata alla luce di logiche solidaristiche. Il principio, infatti, che fonda tale forma di responsabilità si impernia sul criterio secondo cui all'esercizio di un'attività che genera profitto si deve accompagnare una responsabilità. Pertanto la responsabilità oggettiva si giustifica in un contesto disciplinare, a mio avviso, come una forma di protezione dei diritti, realizzando un'ipotesi di «solidarizzazione dei costi» che trova la sua *ratio* in una qualifica giuridica rilevante ricoperta dall'onerato. In altre parole la responsabilità oggettiva in ambito sportivo rientra nel contesto di un'estensione dell'imputazione in cui il rapporto di inerenza è più sfumato ma sussistente in quanto l'onerato ricopre un ruolo nella delineazione di un segmento della condotta. Inoltre essa trova riscontro, tra l'altro, nelle ipotesi civilistiche tipizzate di responsabilità dei genitori per le condotte illecite dei figli minori e del datore di lavoro per l'operato dei suoi lavoratori.

Accanto alle dicotomie tra il modello di tutela penale e quello disciplinare sportivo suesposte, possiamo ravvisare un'antinomia nella gravità delle sanzioni predisposte per reagire a tali condotte illecite. Infatti la scelta ordinamentale statale di predisporre delle fattispecie incriminatrici penalistiche in materia di doping trova riscontro nelle pesanti sanzioni disciplinari sportive che possono arrivare fino alla squalifica a vita. Sul punto segnaliamo, in ambito sportivo, la sentenza *Meca Medina*⁵³ che statuisce che le sanzioni sportive previste dalla normativa disciplinare antidoping

⁵² Si vedano, tra l'altro, l'art 5.5.1 e l'art. 5.5.2 della Sezione II, delle Norme sportive Antidoping del 2012, risultanti dal Documento tecnico attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard internazionali adottato dal CONI, secondo i quali: «se l'atleta dimostra, in un caso individuale, di non essere responsabile per propria colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto sarà annullato. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rinvenuta in un campione biologico dell'atleta in violazione dell'articolo 2.1 (Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker), per far eliminare il periodo di squalifica l'atleta deve anche dimostrare in che modo la sostanza vietata sia stata introdotta nel suo organismo. Nell'eventualità in cui questo articolo venga applicato ed il periodo di squalifica teoricamente applicabile annullato, la violazione della normativa antidoping non deve essere considerata una violazione al solo fine di stabilire il periodo di squalifica per più violazioni ai sensi dell'articolo 4.7. Se l'atleta o altra persona dimostra, in un caso individuale, di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica teoricamente applicabile può essere ridotto, ma per un tempo non inferiore alla metà di quello teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto ai sensi del presente comma non può essere inferiore ad otto (8) anni. Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, viene rinvenuta in un campione biologico dell'atleta in violazione», consultabile *on line* in www.coni.it (settembre 2014).

⁵³ Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa 519/04, *Meca Medina - Majcen/Commissione CE*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2006, 133.

particolarmente gravose violino l'art. 81 CE⁵⁴ in quanto, pur non attenendo direttamente alla materia economica, hanno effetti negativi sulla concorrenza. Pertanto tali sanzioni disciplinari per potere essere considerate legittime, ai sensi della normativa comunitaria, dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Tuttavia, tale visione garantista non ci trova concordi in quanto non tiene conto della grave ferita che nel sentimento comune di lealtà sportiva determina una condotta illecita di doping. In altre parole, la *ratio* della decisione della Corte di Giustizia si fonda su considerazioni prettamente economiche da ricollegarsi alla tutela degli interessi lucrativi degli atleti penalizzati dalle sanzioni non tenendo conto delle relevantissime conseguenze pregiudizievoli che subisce l'intero movimento sportivo stante il decremento degli appassionati (che si riverbera anche sulla presenza degli spettatori allo stadio) che deriva dal dubbio interno che ci poniamo sull'autenticità dei grandi gesti atletici indotto dalle condotte illecite da riconnettersi al doping. Invero la stessa considerazione di tifare per un atleta dopato ci indigna e ci allontana dallo sport, che se non adeguatamente protetto dal doping è destinato ad annichilirsi. Infine occorre chiarire che le distinzioni sopraevvidenziate tra i due modelli di tutela dello sport dal doping trovano la loro *ratio* nella natura tendenzialmente giusprivatistica della normativa antidoping che viene specificata anche dall'Introduzione del Codice WADA laddove afferma che la normativa antidoping «non deve intendersi come soggetta o delimitata dai requisiti e dagli *standards* giuridici applicabili ai procedimenti penali e alle controversie in materia di lavoro». ⁵⁵ Tali considerazioni trovano conferma sia nei pronunciamenti del *Tribunal Arbitral du Sport* (di seguito TAS) che sostiene in tema di prescrizione che «va rimarcato che la normativa sul doping adottata dagli organismi sportivi e di natura privatistica e non di diritto penale», ⁵⁶ sia dal Tribunale Federale Svizzero che chiarisce in tema di onere della prova, in relazione al doping, che esso concerne «questioni che non possono essere regolate, in materia di diritto privato, alla luce delle nozioni proprie del diritto penale, quali la presunzione di innocenza (...), e con le relative garanzie statuite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo». ⁵⁷ Ciononostante in alcune ipotesi espressamente previste dal Codice WADA si ammette l'applicabilità di principi penalistici alla materia del doping, come nel caso dell'applicabilità della *lex mitior* al procedimento disciplinare in materia di doping, prevista dall'art. 25.2 del suddetto codice. ⁵⁸

⁵⁴ L'Articolo 81, al n. 1 e 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea sancisce che «sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (...). Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto», consultabile *on line* in <http://eur-lex.europa.eu> (settembre 2014).

⁵⁵ Il preambolo del Codice WADA è consultabile *on line* in www.wada-ama.org (settembre 2014).

⁵⁶ CAS 2005/C/841 CONI, consultabile *on line* in www.tas-cas.org (settembre 2014).

⁵⁷ Tribunale Federale Svizzero, 15 Marzo 1993, caso *Gundel c. Federation Equestre Internationale – Tribunal Arbitral du Sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, 510.

⁵⁸ L'art. 25.2 del Codice WADA recita testualmente: «with respect to any anti-doping rule violation

Tale ultima considerazione conferma, a nostro avviso, la natura mista dell'illecito disciplinare di doping, con preponderanza del profilo privatistico salvo l'applicabilità dei principi penalistici nei casi espressamente precisati dal Codice WADA. Tale specifica natura giustifica la sussistenza anche di antinomie tra i due modelli di tutela dello sport dal doping in un contesto di tendenziale difformità giuridica ma, come anticipato, di integrazione reciproca e di cooperazione.

4. *Le questioni problematiche relative alle declinazioni interne e alle procedure nazionali di attuazione della normativa antidoping*

In riferimento alla procedura sportiva disciplinare occorre evidenziare che il sistema di lotta al doping nazionale è composto dai seguenti organismi sportivi antidoping: il Comitato Controlli Antidoping, il Comitato Esenzioni ai fini terapeutici, l'Ufficio della Procura Antidoping e il Tribunale Nazionale Antidoping. I suddetti organi sono regolati dalle Norme sportive antidoping, le quali sono le uniche disposizioni concernenti la lotta al doping, che si applicano nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e che sono mutate dal Codice WADA. Il Comitato Controlli Antidoping si occupa dell'attuazione del piano di controlli antidoping, dell'elaborazione dei gruppi registrati degli atleti e di effettuare i controlli antidoping. Invece, il Comitato esenzioni ai fini terapeutici attua le pratiche ai fini dell'attribuzione dei certificati di esenzione ai fini terapeutici per patologie documentate. L'Ufficio di Procura Antidoping pone in essere tutti gli atti diretti ad accertare la violazione delle Norme sportive antidoping. Infine, il Tribunale Nazionale Antidoping esercita le funzioni decidenti in relazione alle supposte violazioni delle Norme sportive antidoping.⁵⁹ Prendendo in esame i suddetti organi, ci si può rendere ben conto che tutti i loro componenti sono nominati dalla giunta nazionale del CONI, mancando quindi la cosiddetta terzietà sia dell'organo giudicante, mancando l'equidistanza rispetto alle parti in causa, sia dell'organo requirente, essendo assente la terzietà in senso sostanziale di questo rispetto agli interessi sottesi all'esercizio dell'azione disciplinare o a questi connessi, sia dell'organo che concretamente effettua i controlli antidoping che di quello deputato al rilascio delle esenzioni all'uso di sostanze altrimenti proibite. Infatti, questo organo collegiale è composto in larga parte dai presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate e soltanto in minima parte dagli atleti e tecnici. In altre parole, le Federazioni sportive nazionali, per il tramite dei loro presidenti,

case which is pending as of the Effective Date and any antidoping rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred prior to the Effective Date, the case shall be governed by the substantive anti-doping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred unless the panel hearing the case determines the principle of 'lex mitior' appropriately applies under the circumstances of the case», consultabile on line in www.wada-ama.org (settembre 2014).

⁵⁹ Per approfondire la questione si vedano, tra l'altro, P. P. MENNEA, *Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2009; L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2010; L. FIORMONTE - M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, L'Airone, Roma, 2011.

godono di una posizione privilegiata nella scelta dei componenti dei suddetti organi e nelle correlative scelte di avanzamento di carriera di questi. Del resto anche nel Consiglio nazionale del CONI gli atleti e i tecnici svolgono una funzione marginale rispetto ai presidenti delle federazioni, al cui interno a loro volta hanno una funzione preponderante i rappresentanti delle società e associazioni affiliate rispetto a quest'ultimi. Tale condizione discende dalla scelta del CONI di fare propria la *National Anti-Doping Organizations*⁶⁰ (di seguito NADO), mentre, a nostro avviso, sarebbe stato opportuno devolvere l'illecito sportivo di doping a strutture sportive autonome costituite *ad hoc*. Inoltre, il problema dell'assenza della terzietà si pone anche in relazione alla WADA in quanto essa oltre a elaborare il Codice WADA, si occupa, tra l'altro, di sovraintendere i controlli antidoping,⁶¹ di autorizzare i laboratori antidoping e di esprimere pareri in relazione ad atti che deve adottare il Tribunale Nazionale Antidoping.⁶² *Incidenter tantum* occorre chiarire che problemi ancor più accentuati in merito alla terzietà dei controlli si ponevano in ambito calcistico stante le funzioni attribuite in materia di controlli antidoping in tale disciplina sportiva anche alla Commissione Federale Antidoping⁶³ e ai Rappresentanti Antidoping⁶⁴ di

⁶⁰ Ente nazionale al quale compete la massima autorità in tema di adozione e attuazione delle Norme sportive antidoping.

⁶¹ Si veda a titolo esemplificativo l'art. 3.2 relativo alla Pianificazione dei controlli antidoping delle Norme sportive antidoping del 2012 che recita testualmente: «laddove la WADA rilevasse la mancata/non corretta attuazione da parte della ADO competente degli adempimenti di cui al precedente comma (istituzione del RTP e *Whereabouts*), la stessa può delegare dette attività ad altra ADO competente», consultabile *on line* in www.coni.it (settembre 2014). Per approfondire la questione dei *Whereabouts* si veda F. D'URZO, *La dubbia legittimità del Whereabouts System elaborato dal Codice Wada*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. 8, 2012, 73-97, consultabile *on line* in www.rdes.it (settembre 2014).

⁶² Si veda l'art. 42.2 delle Norme sportive antidoping del 2012 che stabilisce testualmente: «l'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, va inoltrata all'UPA. L'UPA, entro trenta giorni, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla WADA ed alla Federazione Internazionale competente, per il relativo parere la propria proposta di sospensione, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto», consultabile *on line* in www.coni.it (settembre 2014).

⁶³ Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping «la Commissione (Federale Antidoping) - nel rispetto delle direttive del CONI-NADO e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (RTP), alle informazioni sulla reperibilità (*Whereabouts*) ed alle esenzioni a fini terapeutici (TUEs) - ha il compito di: a. elaborare, al fine di studio e proposta, progetti e piani di controlli antidoping in competizione e fuori competizione; b. mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o del Vice-Presidente Federale delegato, rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti; c. provvedere alla predisposizione e segretazione delle buste contenenti le sequenze numeriche e delle buste destinate al sorteggio, per i controlli in competizione con modalità random tra i Calciatori; d. svolgere tutte le attività intestate ai Rappresentanti federali dal Regolamento così come integrate dal successivo art. 2 della presente Appendice, ovvero coordinare e controllare le attività svolte da questi ultimi, procedendo anche alla loro designazione per le singole gare; e. informare anche documentalmente il CONI.- NADO dell'attività svolta ed i competenti Organi di fatti integranti violazioni delle norme del Regolamento o della presente Appendice; f. svolgere ogni altra funzione nella materia demandata dal Presidente Federale e del Vice-Presidente delegato», consultabile *on line* in www.figc.it (settembre 2014).

⁶⁴ Ex art. 2, comma 3, dell'Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping i Rappresentanti federali

nomina federale.⁶⁵ Per evitare tale situazione il Comitato Controlli Antidoping ha escluso di recente la presenza del personale federale ai fini di rendere maggiormente a sorpresa lo svolgimento dei relativi controlli antidoping.

Inoltre, le Norme sportive antidoping entrate in vigore 1 Gennaio 2013 hanno previsto l'attribuzione in via esclusiva delle controversie in materia di doping al Tribunale Nazionale Antidoping, escludendo la competenza della giustizia federale su tali controversie precedentemente prevista in alcune fattispecie. In più vengono istituite dalla Giunta Nazionale del CONI due autonome sezioni del Tribunale Nazionale Antidoping, di cui la prima si occupa degli atleti non tesserati e di quelli non di livello internazionale o che non partecipano a competizioni internazionali (salvo le ipotesi di connessione), mentre la seconda è competente in relazione agli atleti di livello internazionale iscritti, o non ancora iscritti al *Registered Testing Pool* (di seguito RTP) della competente Federazione Internazionale, ovvero in relazione alla partecipazione ad un evento sportivo internazionale oppure nell'ipotesi di procedimenti disciplinari che ricadono nella giurisdizione di altra *Anti-Doping Organization* (di seguito ADO), qualora da questi delegati alla CONI-NADO. Ulteriormente, occorre precisare che la seconda sezione decide sugli appelli proposti avverso le decisioni della prima sezione laddove invece le decisioni della seconda sezione potranno essere appellate solo davanti al TAS. Le previsioni evidenziate presentano l'indubbio vantaggio di centralizzare la giurisdizione sulle controversie disciplinari in materia di doping, uniformando le decisioni e «riducendo la vicinanza tra giudicante e giudicato». Del resto la WADA più volte aveva impugnato le decisioni dei giudici federali, lamentando l'eccessiva tenuità delle sanzioni applicate e la non corretta applicazione di queste.⁶⁶ Tuttavia, la previsione in esame si presta a un vistoso rilievo critico stante che i tre gradi di giudizio vengono garantiti solo per i non tesserati e i tesserati che non partecipano a competizioni internazionali o che non siano di livello internazionale, realizzando nei confronti degli atleti di livello internazionale una lapalissiana discriminazione. Oltretutto per gli atleti di livello internazionale, rispetto agli altri sportivi, le sanzioni per la violazione delle normative antidoping realizzano conseguenze più gravose in termine di lesione di interessi, stante i maggiori introiti che essi ricavano dallo svolgimento dell'attività sportiva.

Inoltre, solleva legittimi dubbi la previsione contenuta nell'art. 6 delle Norme sportive antidoping⁶⁷ di coinvolgere nelle decisioni del Tribunale Nazionale

antidoping, su incarico della Commissione, «coadiuvano i 'Responsabili dei controlli antidoping – DCO' (...) e collaborano con gli incaricati CONI-NADO per l'attività di competenza», consultabile *on line* in www.figc.it (settembre 2014).

⁶⁵ La Commissione è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentiti i due Vice-Presidenti Federali, mentre i rappresentanti federali antidoping vengono nominati annualmente dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO e il provvedimento con cui vengono nominati viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.

⁶⁶ Si pensi, tra le altre, Tribunale Nazionale Antidoping n. 90/08, WADA vs FISI - Deflorian e TNA n. 44/09, WADA vs FGI – Gaddi, citate in L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2010, 203.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 6, delle Norme sportive antidoping 2012, relativo alle sanzioni «per le violazioni

Antidoping i soggetti non tesserati, prevedendo per essi, in caso di violazione delle norme sportive antidoping, la sanzione dell'inibizione a tesserarsi e a rivestire cariche in seno al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, e agli Enti di Promozione Sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale addetto, a prendere parte alle manifestazioni sportive che si tengono sul territorio nazionale o che sono organizzati dai predetti enti sportivi. Tale previsione trova la sua *ratio*, tra l'altro, negli orientamenti maggioritari della giurisprudenza che escludono l'applicazione della legge n. 376/2000 alle condotte di assunzione e di somministrazione di sostanze dopanti che coinvolgono sportivi amatoriali (oltre che in generale non tesserati), realizzando così un vuoto di tutela che l'ordinamento sportivo con tale previsione intende colmare, soprattutto se si tiene conto della relevantissima e crescente presenza di sostanze dopanti nelle palestre.⁶⁸

Una parte della dottrina ha ritenuto legittima tale previsione normativa, ritenendo che l'inibizione a frequentare in Italia gli impianti sportivi per il periodo di squalifica, potrebbe quasi definirsi un provvedimento di diritto privato, stante che «la norma contro i non tesserati consiste nell'impedire a colui che viene coinvolto in casi di doping di entrare negli spazi di proprietà del CONI, ovvero nell'ambito di quelle strutture o impianti dove sono svolte attività organizzate dagli enti indicati dalle NSA (Norme sportive antidoping)».⁶⁹

Tuttavia a nostro avviso, seppur l'intenzione risulti pregevole, in tal modo il CONI eserciterebbe una potestà su soggetti che non sono legati ad esso da alcun rapporto giuridico, con inammissibili e significative rifluenze patrimoniali, lavoristiche e penalistiche su di essi.

Infatti il potere di inibizione del CONI può produrre conseguenze sul diritto al lavoro per quei soggetti che svolgono attività all'interno degli impianti sportivi⁷⁰ e per quelli che fanno parte di ordini professionali, visto la comunicazione della sanzione che viene fatta a tali ordini. Inoltre, il Tribunale Nazionale Antidoping

delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, anche di nazionalità straniera, ovvero da coloro i quali erano tesserati al momento della violazione ma non più all'attivazione del procedimento o all'irrogazione della sanzione, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa. Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 7», consultabile *on line* in www.coni.it (settembre 2014).

⁶⁸ Si vedano i dati del 2011 della Commissione per la vigilanza ed il controllo del doping del Ministero della Salute consultabili in www.salute.gov.it (settembre 2014).

⁶⁹ L. FIORMONTE - M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, L'Airone, Roma, 2011, 56.

⁷⁰ Si veda la questione sollevata davanti al TNA n. 11/07 del 26/03/2008 e poi davanti al TAS n. 2008/A/1563, da un soggetto che dichiarava di essere maestro di nuoto e che l'inibizione avrebbe inficiato il suo diritto a svolgere la propria attività professionale, conclusasi, in ogni caso, con la sua inibizione per due anni. Citata da L. FIORMONTE - M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, L'Airone, Roma, 2011, 56.

può comminare anche sanzioni economiche ai non tesserati, ai sensi dell'art. 6 delle Norme sportive antidoping, nonché si potrebbe anche configurare il reato di cui all'art. 650 c.p.,⁷¹ incidendo, pertanto, tali decisioni anche sulla libertà personale di questi.

In tal modo, pertanto, la potestà punitiva del CONI si estenderebbe fino ad appropriarsi di prerogative esclusive dello Stato, per vincolare tutti gli individui, senza una norma primaria che sia fondativa di una simile competenza, mancando un analogo previsione anche nel Codice WADA.

In ultimo, vogliamo ricordare che la finalità dell'antidoping in ambito sportivo è quella di tutelare *in primis* la lealtà sportiva e la correttezza nelle competizioni sportive e solo secondariamente la salute degli atleti (funzione svolta essenzialmente dalla normativa penale), così evitando che una competizione tra atleti si trasformi in un confronto tra sostanze farmacologiche. Pertanto, non riteniamo opportuno, l'inserimento tra i composti ritenuti dopanti di sostanze quali la cannabis, di recente ammessa dalla WADA solo entro 150 nanogrammi per millilitro di sangue (in precedenza entro 15 nanogrammi), in quanto riteniamo da un lato che i controlli antidoping dovrebbero essere concentrati verso l'accertamento di sostanze che sovvertono le naturali potenzialità fisiche e dall'altro che dovrebbero essere estromesse dall'antidoping tendenze esclusivamente moralizzatrici che hanno poco o nulla a che fare con la *ratio* delle disposizioni in esame.

⁷¹ Ex art. 650 c.p. «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

Bibliografia

- AA.VV., *Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping. Atti del Convegno organizzato da Avvocatura Indipendente con il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (Firenze, 4 maggio 2001)*, Giuffrè, Milano, 2002.
- AA. VV., *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 74.
- F. ALBEGGIANI, *Sport, Diritto penale*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1990, 542.
- G. ARIOLLI – V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Giuffrè, Milano, 2005.
- M. ARPINO, *L'attività antidoping del CONI*, in J. Tognon (a cura di), *Diritto Comunitario dello Sport*, G. Giappichelli, Torino, 2009, 269.
- F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1982, 4.
- S. BONINI, *Doping e diritto penale*, CEDAM, Padova, 2006.
- L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2010, 203.
- M. COCCIA, *La tutela internazionale della salute degli atleti e della lealtà sportiva: la lotta al doping*, in E. Greppi – M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, G. Giappichelli, Torino, 2006, 167.
- F. D'URZO, *La dubbia legittimità del Whereabouts System elaborato dal Codice Wada*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2012.
- F. D'URZO, *La giustizia sportiva internazionale nel mondo del ciclismo*, in G. Candela - S. Civale – M. Colucci – A. Frattini (a cura di), *La giustizia sportiva*, Sport Law and Policy Centre, 2013.
- L. FIORMONTE – M. FERRANTE, *Manuale di doping e antidoping*, L'Airone, Roma, 2011.
- O. FORLENZA, *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Giuda al Diritto*, 2002, 88.
- P. FRATI – G. MONTANARI VERGALLO – N. M. DI LUCA, *I reati connessi al doping nella prospettiva del principio di tassatività e del diritto alla salute*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2003, 409.
- A. GARGANI, *Reati di comune pericolo mediante la frode*, in *Trattato di diritto penale, Parte Speciale*, a cura di C. F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2013, 640.
- R. GUARANIELLO, *Per la legge la salute è un vizio*, in *Micromega*, 2000, 191.
- R. GUARANIELLO, *La legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della salute*, in *Foro italiano*, 2002, 281.
- M. JOVINO, *La repressione del doping: profili penali* in *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche* a cura Di C. BOTTARI, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2004, 192.
- G. LAGEARD, *Sport e diritto penale: il legislatore introduce il reato di doping*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 432.
- G. LAGEARD, *Doping: non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza fine di alterare la prestazione agonistica*, in *Diritto penale e processo*, 2002, 1004.
- G. LIOTTA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in G. LIOTTA – L. SANTORO (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2013, 12.
- G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cassazione penale*, 2001, 2851.

- A. MARTONE, *Il doping nell'ordinamento sportivo*, in *Corriere giuridico*, 1990, 1209.
- P. P. MENNEA, *Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2009.
- G. MICHELETTA, *I profili penalistici della normativa sul doping*, in *L'Indice penale*, 2001, 1346.
- I. MILITERNI, *Quale record: sportivo o farmacologico?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1985, 585.
- R. NICOLAI, *La lotta al doping tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in C. Bottari (a cura di), *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche*, Maggioli Editori, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, 77.
- C. PALMIERE – M. POLITI – M. PIOMBO – M. CANALE, *La dimensione medico-giuridica del fenomeno doping*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2002, 333.
- A. G. PARISI, *Doping, diritto alla vita e diritto all'integrità fisica*, in L. Cantamessa – G. M. Riccio - G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 447.
- L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Giuffrè, Milano, 1993, 595.
- C. RAVERA, *La nozione di doping alla luce della L. N. 376/2000*, in A. Guardamagna (a cura di), *Diritto dello sport. Profili penali*, UTET, Torino, 2009, 147.
- C. RAVERA, *Eterointegrazione normativa e norma penale in bianco*, in A. Guardamagna (a cura di), *Diritto dello sport. Profili penali*, UTET, Torino, 2009, 176.
- L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2008, 62.
- L. SANTORO, *Il Doping*, in G. Liotta – L. Santoro (a cura di), *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2013, 243.
- P. SOPRANI, *Vademecum per dribblare le difficoltà investigative*, in *Guida al Diritto*, 2000, 40.
- M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, G. Giappichelli, Torino, 2012, 194.
- M. STRUMIA, *Doping nel diritto penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, UTET, Torino, 2004, 195.
- A. G. TANZI, *Doping: il sistema della punibilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2001, 183.
- I. TRICOMI, *Sanzioni penali. Il gioco si fa duro*, in *Guida al Diritto*, 2000, 37.
- G. UMANI RONCHI – N. M. DI LUCA, *Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto*, in *Guida al diritto*, 2000, 28.
- A. VALLINI, *Analisi della l. 14 dicembre 2000, n. 376*, in *Legislazione penale*, 2001, 643.
- G. VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401)*, in *Giustizia penale*, 1992, 648.
- A. VIGORITA, *Il doping degli atleti nel diritto ordinario ed in quello sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, 273.